



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 304 DEL 12/01/2024

OGGETTO: Attuazione della DGR n. 1068 del 18/10/2023 "Piano strategico triennale dei fabbisogni di assistenza territoriale extra-ospedaliera per anziani non autosufficienti". Definizione procedure e criteri per la valutazione delle istanze di verifica di compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visti gli artt. 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visti gli artt. 117 e 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Visto il regolamento regionale 15 dicembre 2023, n. 9 (Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie);

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 02/03/2022, n. 177 (Sistema regionale delle autorizzazioni sanitarie, dell'accREDITamento istituzionale, e degli accordi contrattuali. Azioni di miglioramento.);

Vista la deliberazione di Giunta n. 1068 del 18/10/2023 *“Piano strategico triennale dei fabbisogni di assistenza territoriale extra-ospedaliera per anziani non autosufficienti. Approvazione”* con cui è stata realizzata una programmazione dei fabbisogni di assistenza per gli anziani non autosufficienti volta a razionalizzazione la rete delle strutture residenziali sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, a colmare eventuali lacune nell'accesso alle cure, ad evitare duplicazioni nell'apertura delle strutture, a garantire una assistenza medica che ricomprenda tutto il territorio, ad evitare una offerta di prestazioni sanitarie con alta remunerazione sovradimensionata e quindi anche al complessivo efficientamento e contenimento dei costi.;

Dato atto che sono già state istruite le istanze di assenso presentate precedentemente alla emanazione della deliberazione richiamata;

Visto quanto stabilito dalla citata DGR 1068/2023, ed in particolare:

1. di approvare il *“Piano strategico triennale dei fabbisogni di assistenza territoriale extra-ospedaliera per anziani non autosufficienti”*, allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che l'attuazione annuale della programmazione triennale di cui al punto 1 avviene secondo i criteri di seguito elencati:

a) nel primo anno può essere autorizzata alla realizzazione e accreditata una quota di posti letto sino al raggiungimento del 40% del totale dei posti letto residenziali e semiresidenziali autorizzabili e accreditabili in ciascun distretto sanitario;

b) nel secondo anno può essere autorizzata alla realizzazione e accreditata una ulteriore quota pari al 30% dei posti letto, pertanto sino al raggiungimento del 70% del totale dei posti letto residenziali e semiresidenziali autorizzabili e accreditabili in ciascun distretto sanitario;

c) nel terzo anno può essere autorizzata alla realizzazione e accreditata la rimanente ulteriore quota pari al 30% dei posti letto, pertanto sino al raggiungimento del 100% del totale dei posti letto residenziali e semiresidenziali autorizzabili e accreditabili in ciascun distretto sanitario;

3. di precisare che la programmazione di cui al punto 1 non determina l'assunzione di alcun

obbligo in capo alla Regione Umbria o alle Aziende sanitarie regionali nei confronti dei soggetti privati accreditati interessati alla stipula degli accordi contrattuali (convenzioni), e che nella individuazione di detti soggetti privati accreditati ai fini della stipula delle convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 8-quinques comma 1-bis del d.lgs. 502/1992, e al decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, che richiedono la periodica pubblicazione di un avviso contenente i criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità ed i volumi minimi delle specifiche prestazioni da erogare, in coerenza con la programmazione regionale;

4. di dare mandato al Servizio "Amministrativo e risorse umane del S.S.R." di predisporre i successivi atti necessari e conseguenti alla attuazione della presente deliberazione, anche mediante la definizione delle modalità e delle procedure necessarie, nonché dei criteri e delle tempistiche di presentazione delle istanze e delle richieste degli assenti;

5. di dare mandato al Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria" di predisporre i successivi atti necessari e conseguenti a realizzare una complessiva riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle strutture residenziali sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera per anziani non autosufficienti, volta all'efficientamento e al contenimento dei costi. A tal fine sarà individuato un percorso che possa portare, mediante la necessaria modifica degli atti regolamentari che disciplinano la materia dei requisiti autorizzativi e la definizione di una norma attuativa progressiva, a stabilire un numero minimo di 60 posti letto per ciascuna struttura residenziale per anziani non autosufficienti (Residenze Protette-R3);

Considerato che, al fine di istruire delle istanze di verifica di compatibilità, è necessario tenere conto di quanto stabilito al punto 4 e al punto 5 della richiamata DGR 1068/2023, pubblicata nel BUR in data 2.11.2023;

Precisato che le domande di richiesta di assenso alla realizzazione devono contenere:

- a) il progetto della struttura, anche preliminare, corredato dalle relative planimetrie;
- b) una relazione contenente:
 1. la descrizione del progetto sanitario o socio-sanitario che si intende realizzare;
 2. la tipologia di struttura che si intende realizzare, secondo le classificazioni di cui alle normative nazionali e regionali vigenti;
 3. l'indicazione di ogni singola attività o prestazione sanitaria o socio-sanitaria che si intende svolgere o erogare, con indicazione precisa dei posti letto.

Stabilito, quindi, che nell'ottica di garantire una assistenza extra-ospedaliera che ricomprenda in maniera omogenea tutto il territorio, anche per favorire l'accesso dell'anziano non autosufficiente in strutture presenti nel proprio distretto sanitario ed al fine dell'efficientamento dei costi, saranno istruite le istanze presentate secondo i seguenti criteri:

1. Le richieste di verifica di compatibilità pervenute nell'arco del bimestre di volta in volta maturato successivamente alla data di approvazione della deliberazione n.

1068/2023, sono valutate, una volta concluso il bimestre di riferimento, comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto territoriale di riferimento, secondo i seguenti criteri:

- a) Le richieste di compatibilità di strutture residenziali per anziani non autosufficienti già autorizzate che richiedano un ampliamento che porti la struttura ad avere più disponibilità di posti letto;
 - b) le richieste di verifica di compatibilità di nuove strutture il cui progetto preveda il numero di posti letto maggiore, dando priorità ai progetti che prevedano un minimo di 60 posti letto;
 - c) le richieste di nuove unità operative, all'interno di strutture già autorizzate all'esercizio.
2. Nella valutazione comparativa, sia per le richieste di verifica di compatibilità di nuove strutture sia in caso di richiesta di ampliamento di strutture esistenti, si terrà conto anche delle liste di attesa ufficiali e del progetto nel suo complesso, in un'ottica di tutela dell'interesse pubblico;
 3. In caso di parità della valutazione delle richieste pervenute, applicati i criteri sopra descritti, verrà data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore.
 4. Nel caso in cui si raggiunga il fabbisogno annuale degli assenti, sul totale dei posti letto residenziali e semiresidenziali autorizzabili e accreditabili in ciascun distretto sanitario, le richieste, nel caso permanga l'interesse dell'operatore, saranno valutate come prioritarie nell'anno successivo.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di istruire le istanze di verifica di compatibilità del progetto con la programmazione regionale, in un'ottica di efficienza e di efficacia del procedimento amministrativo, di tutela del cittadino e per garantire una migliore assistenza extra-ospedaliera, secondo i criteri di seguito indicati:
2. di stabilire che le verifiche di compatibilità pervenute, una volta concluso il bimestre di riferimento, sono valutate secondo quanto previsto in narrativa, comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto territoriale di riferimento.
3. Nella valutazione di cui al punto 2 si terrà conto delle richieste di verifica di compatibilità:
 - a. di strutture residenziali per anziani non autosufficienti già autorizzate che richiedano un ampliamento che porti la struttura ad avere più disponibilità di posti letto;

- b. di nuove strutture il cui progetto preveda il numero di posti letto maggiore, dando priorità ai progetti che prevedano un minimo di 60 posti letto;
4. di nuove unità operative, all'interno di strutture già autorizzate all'esercizio.
5. Nella valutazione comparativa, sia per le richieste di verifica di compatibilità di nuove strutture sia in caso di richiesta di ampliamento di strutture esistenti, si terrà conto anche delle liste di attesa ufficiali e del progetto nel suo complesso, in un'ottica di tutela dell'interesse pubblico.
6. In caso di parità della valutazione delle richieste pervenute, applicati i criteri sopra descritti, verrà data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore.
7. Nel caso in cui si raggiunga il fabbisogno annuale degli assenti, sul totale dei posti letto residenziali e semiresidenziali autorizzabili e accreditabili in ciascun distretto sanitario, le richieste presentate, nel caso permanga l'interesse dell'operatore, saranno valutate come prioritarie nell'anno successivo.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/01/2024

L'Istruttore

- Natascia Marsala

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/01/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Natascia Marsala

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/01/2024

Il Dirigente

- Davina Boco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

